

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI RILIEVO REGIONALE VERIFICATISI NEGLI ANNI 2021 E 2022 (ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DELLA L.R. N. 1/2005; ART. 7, COMMA 1, LETT. B) E ART. 45 DEL D. LGS. N. 1/2018).

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva sono definiti i termini, le finalità e le modalità per la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo regionale **verificatisi negli anni 2021 e 2022** e per i quali è stato dichiarato con decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 130/2021, 143/2021, 125/2022 e 163/2022 lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 1/2005.
2. I contributi sono finalizzati al ripristino dei beni danneggiati indicati all'articolo 2 ed i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda all'Amministrazione Comunale nel cui territorio tali beni sono ubicati, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 4.

Art. 2

Finalità e importo massimo dei contributi

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi indicati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, i contributi **sono finalizzati agli interventi:**
 - a) **di ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione danneggiata e relative pertinenze**, costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario o di un terzo, **e di parti comuni danneggiate di edifici residenziali** in cui sia presente, a tale data, almeno un'abitazione principale di un proprietario o di un terzo, **limitatamente ai danni a:**
 - elementi strutturali verticali e orizzontali;
 - finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, saracinesche, comprese le serrature);

– impianti (riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, fotovoltaico, ascensore e montascale);

b) **di pulizia e rimozione di fango e detriti** dal fabbricato e dalla relativa area pertinenziale esterna.

I danni alle pertinenze sono ammissibili a condizione che le stesse si configurino come unità strutturali non distinte da quella abitativa. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018.

Rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva anche le abitazioni rurali.

2. Per **abitazione principale** si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta, ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, la residenza anagrafica del proprietario o di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione, comodato), sulla base di atti o contratti, aventi data certa anteriore all'evento calamitoso e registrati entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia e comunque entro la data di scadenza del **20 maggio 2024** prevista all'articolo 4 per la presentazione della domanda di contributo.

3. Il contributo è concesso entro il massimale di **€ 10.000,00, IVA inclusa**, ed è calcolato **fino al 100%** dei costi stimati in preventivi di spesa, di cui nella domanda vanno indicati quelli eventualmente già sostenuti parzialmente o integralmente.

Qualora l'aliquota del 100% non trovi copertura sufficiente nella disponibilità finanziaria, si procederà alla sua riduzione ai fini di un riparto proporzionale delle risorse finanziarie da assegnare alle Amministrazioni - Organismi istruttori di cui all'articolo 4.

4. Il contributo è concesso, nei limiti di cui al comma 3, anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, con esclusione di eventuali migliorie che invece restano a carico del beneficiario.

5. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc. - a condizione che siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica per la realizzazione degli interventi - la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale previsto al comma 3.

Art. 3

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) l'area pertinenziale esterna al fabbricato;
- b) i beni mobili;
- c) i beni mobili registrati;

d) gli immobili di proprietà di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo, se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

e) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "Tolleranza" della L.R. n. 23/2004;

f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

g) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

Art. 4

Termini, modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati, **entro il termine perentorio del 20 maggio 2024**, devono, a pena di irricevibilità, presentare all'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati, la domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata (*Allegato Modulo B – Domanda di contributo*).

2. Alla domanda di contributo devono essere allegati i preventivi di spesa se questa non è stata ancora sostenuta o se è stata sostenuta parzialmente in caso di interventi eseguiti in parte, salvo in ogni caso la presentazione della documentazione di spesa prevista all'articolo 10 entro e non oltre il termine ivi indicato.

3. **Il contributo per i danni all'unità immobiliare, costituente abitazione principale del proprietario o di un terzo, deve essere richiesto esclusivamente dal proprietario.** Nel caso di abitazione in comproprietà, **i comproprietari devono conferire ad uno di loro la delega a presentare la domanda**, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B1 – Delega comproprietari*); in caso contrario, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

4. **Il contributo per i danni alle parti comuni di un edificio residenziale** in cui sia presente almeno un'abitazione principale del proprietario o di un terzo, **deve essere richiesto esclusivamente dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un**

condomino con delega degli altri condomini a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B2 - Delega condomini*).

Alla domanda di contributo sottoscritta dall'amministratore condominiale deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e la presentazione della domanda; in assenza del verbale deve essere utilizzato il *Modulo B2 - Delega condomini*, con il quale i condomini conferiscono la delega all'amministratore condominiale.

5. Fermo restando il termine perentorio di cui al comma 1, la domanda può essere:

a) consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale dell'Amministrazione Comunale autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;

b) spedita con raccomandata a/r; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;

c) inviata tramite PEC alla PEC dell'Amministrazione Comunale; la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo deve essere allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Qualora il richiedente il contributo intendesse inviare la domanda e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B3 - procura speciale*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

6. Fermo che la conoscibilità della presente direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURER-T, le Amministrazioni Comunali garantiscono massima diffusione al provvedimento, mediante le forme ritenute più opportune, indicando anche la propria PEC cui inviare la domanda.

7. L'istruttoria delle domande è espletata dall'Amministrazione Comunale o dall'Unione dei Comuni a cui sia delegata la relativa gestione; in quest'ultimo caso l'Amministrazione Comunale invia, senza ritardo, all'Unione le domande ricevute.

8. L'Amministrazione Comunale può prevedere che le domande e le eventuali integrazioni documentali siano presentate direttamente all'Unione indicando anche la PEC di quest'ultima per le domande eventualmente spedite tramite PEC.

9. L'ente che espleta l'attività istruttoria (Amministrazione Comunale o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore".

10. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate è irricevibile e di tale esito l'Organismo istruttore deve dare

comunicazione al soggetto interessato tramite raccomandata a/r o PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

11. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede all'interessato l'integrazione tramite raccomandata a/r o tramite PEC, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito l'Organismo Istruttore provvede a dare comunicazione all'interessato con le suddette modalità.

Art. 5

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie, di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per i medesimi danni, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva.
2. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermo restando il massimale previsto all'articolo 2.
3. Il richiedente il contributo dovrà, pertanto, produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
4. La documentazione di cui al comma 3 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e, quindi, non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa riscossione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.
5. In caso di copertura assicurativa il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
6. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 6

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, il trasferimento della proprietà dell'abitazione danneggiata avvenuto:
 - dopo l'evento calamitoso, comporta la decadenza dal diritto a presentare la domanda di contributo;
 - dopo la presentazione della domanda di contributo, comporta la decadenza dal diritto a percepire il contributo eventualmente concesso.
2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:
 - a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;
 - b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
 - c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.
3. La permuta dell'abitazione danneggiata avvenuta dopo l'evento calamitoso o dopo la presentazione della domanda comporta rispettivamente la decadenza dal diritto a presentare la domanda di contributo o a percepire il contributo eventualmente concesso.

Art. 7

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'erogazione del contributo, questo è riconosciuto agli eredi entro il limite percentuale e massimale che sarebbe spettato al proprietario.

Art. 8

Istruttoria delle domande e controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. L'Organismo Istruttore, entro **il 15 luglio 2024** procede all'istruttoria delle domande ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **10%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.

2. Il controllo è a campione, nella misura di cui al comma 1, con riferimento alle condizioni previste dalla presente direttiva, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o in maniera sistematica.

3. Gli Organismi Istruttori, senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, dovranno inviare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, utilizzando la modulistica che da questa verrà fornita, gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammissibili a contributo.

Art. 9

Assegnazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Amministrazioni Comunali o Unioni di Comuni)

1. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, successivamente al ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 8, provvede:

- a) a determinare, in relazione al fabbisogno finanziario ed alle risorse finanziarie disponibili, l'aliquota percentuale concretamente applicabile sui costi stimati e/o già sostenuti al momento della presentazione delle domande, ammessi a contributo ed indicati dagli Organismi Istruttori nei suddetti elenchi riepilogativi, nel rispetto comunque del massimale di € 10.000,00 di cui all'articolo 2; gli elenchi riepilogativi dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) che potrà essere generato cumulativamente per tutti i beneficiari;
- b) a quantificare, conseguentemente, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie che saranno ripartite ed assegnate ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva, mediante l'adozione di apposito atto amministrativo, con cui verrà disposto, altresì, il trasferimento di una prima tranche, pari al 60% di tali risorse.

2. Gli Organismi Istruttori, ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e assegnazione in loro favore delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso, rammentando il termine previsto nel successivo articolo 10, entro il quale è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione ivi indicata, a pena di decadenza dal contributo concesso.

3. Nell'atto di concessione dei contributi gli Organismi Istruttori dovranno riportare il CUP di cui al comma 1.

Art. 10

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione a rendiconto

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati (rendicontati), come di seguito specificato, entro il

termine perentorio **del 30 aprile 2025**, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo concesso.

2. Il beneficiario, entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, dovrà presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc., debitamente quietanzate) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito). Ciò al fine di risalire in maniera chiara ed inequivocabile al soggetto che ha effettuato il pagamento ed alla tipologia di interventi per le fattispecie di danno ammesse ai sensi della presente direttiva. E' ammissibile a contributo esclusivamente la documentazione intestata al proprietario, richiedente il contributo e/o ai componenti del suo nucleo familiare, nonché, nel caso previsto all'articolo 4, comma 3, ai comproprietari dell'abitazione.

3. **I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURERT** e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata di cui al comma 2.

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario dell'abitazione danneggiata, anche se per gli stessi sono emesse autofatture. Sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata dalla documentazione, prevista nei commi precedenti.

5. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 11

Modalità di calcolo e liquidazione dei contributi

1. Entro i **30** giorni successivi alla scadenza del termine **del 30 aprile 2025** previsto all'articolo 10, comma 1, per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, della documentazione a rendiconto, l'Organismo istruttore procede all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo spettante, che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella domanda sulla base dei preventivi di spesa ed ammessi a contributo. Non è ammessa la rideterminazione in aumento del contributo da liquidare rispetto a quello concesso, qualora la spesa sostenuta sia superiore ai costi stimati.

2. Per gli interventi eseguiti e documentati (rendicontati) entro un arco temporale più ravvicinato rispetto al termine finale **del 30 aprile 2025**, l'Organismo Istruttore può provvedere - a valere sulle risorse già ad esso trasferite nella misura del 60% ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b) - alla liquidazione ed al pagamento dei contributi spettanti, seguendo, laddove la percentuale del 60% già trasferita non garantisca la copertura finanziaria per tutti gli interventi già eseguiti, l'ordine cronologico di arrivo della

documentazione a rendiconto prodotta dagli aventi titolo.

3. Entro i **10** giorni successivi all'adozione di tutti gli atti di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari, gli Organismi istruttori trasmettono all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile unicamente l'elenco riepilogativo dei contributi liquidati, compresi quelli di cui al precedente comma 2, con l'indicazione dei relativi importi, delle generalità dei beneficiari, degli estremi degli atti di liquidazione e del CUP.

4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione entro i successivi **30** giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 3, provvede a trasferire agli Organismi istruttori le relative risorse finanziarie, nei limiti del restante 40% di quelle ad essi assegnate, ai fini dell'emissione, senza ritardo, degli ordinativi di pagamento in favore dei beneficiari.